



Banca  
di Credito Cooperativo  
dell'Alto Reno

## Regolamento Comitati Soci

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 ottobre 2008

### Art. 1 - Istituzione

Tra le iniziative per lo sviluppo delle condizioni morali e culturali dei soci nonché per la promozione della cooperazione e per l'educazione al risparmio e alla previdenza, come previsto dallo Statuto della Banca (articolo 35), sono istituiti per ciascuna delle zone individuate dal Consiglio di Amministrazione i Comitati Soci, quale strumento di promozione della partecipazione dei soci alla vita della Cooperativa di Credito. Il loro operato deve essere ispirato ai medesimi principi espressi dallo Statuto della Banca e dalla Carta dei Valori del Credito Cooperativo.

### Art. 2 - Scopo

Il Comitato Soci è un organo che ha funzioni di collegamento tra i soci e, più in generale, tra il territorio di riferimento della Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Reno ed il Consiglio di Amministrazione.

Lo scopo è quello di recepire e riportare al Consiglio di Amministrazione le esigenze territoriali e promuovere l'attività sociale della Banca nel territorio al fine di valorizzare la comunità locale. In tale ottica valuta ed avalla richieste di contributi ed aderisce a proposte di beneficenza principalmente nei campi dell'assistenza sociale, del volontariato, dello sport, della ricreazione e della cultura, sia tipica del territorio di riferimento che più genericamente intesa. Il Comitato Soci deve favorire la promozione e la diffusione della cultura e dei valori della cooperazione e del credito cooperativo in particolare, al fine di accrescere nei soci il senso di appartenenza alla propria Banca di Credito Cooperativo, attenta ai loro interessi e a quelli delle comunità in cui essi vivono.

Inoltre facilita la diffusione dei valori mutualistici e solidaristici statutariamente previsti promuovendo una attiva partecipazione dei soci alla vita della cooperativa.

### Art. 3 - Composizione e nomina del coordinatore

Il Comitato Soci, al fine di garantire un'equilibrata rappresentanza delle diverse realtà sociali ed economiche territoriali, è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, scelti tra i soci che risiedono e/o operano stabilmente nell'ambito dell'area dei Comuni interessati e che condividono le finalità ed i principi ispiratori dell'attività di tale organo oltreché operano in maniera significativa, in rapporto alla propria attività, con la Banca.

Nella nomina dei componenti, dovrà essere tenuta in considerazione una equa distribuzione dei soggetti, per genere, per età e per professione al fine di garantire la massima rappresentatività del territorio. Il Consiglio di Amministrazione della Banca individua tra i propri membri e nomina i coordinatori dei Comitati Soci Locali che avranno il compito di coordinarne i lavori eseguiti dai rispettivi Comitati nonché di relazionare e presentare le proposte al Consiglio di Amministrazione. Il coordinatore del Comitato Soci resta in carica per un triennio e può essere nominato più volte. I componenti del Comitato Soci possono nominare, al proprio interno, un coordinatore vicario. I Comitati Soci Locali devono riunirsi con una cadenza non inferiore a tre mesi e gli incontri dovranno essere verbalizzati mediante la tenuta di un libro verbale. Hanno inoltre l'obbligo di trattenere agli atti la documentazione inerente le attività che esercitano con le risorse della banca. Ogni Comitato è assistito nella sua attività amministrativa da un collaboratore della Banca (in genere il Direttore della Filiale di riferimento) e manterrà relazioni periodiche con l'Ufficio Soci finalizzate ad una costante informativa circa le attività intraprese e da intraprendere e a consentire alla Banca di realizzare una adeguata rendicontazione del valore che viene prodotto a favore della sua compagine sociale.

### Art. 4 - Nomina e durata

I Comitati Soci vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Banca, preferibilmente entro il terzo mese dall'elezione del Consiglio di Amministrazione.

La determinazione del numero dei componenti, la loro nomina e il potere di dichiararne la decadenza spetta al

Consiglio di Amministrazione. Lo stesso Consiglio, in caso di presentazione di candidati in numero superiore a quelli previsti, individuerà autonomamente coloro che verranno nominati.

I membri del Comitato Soci rimangono in carica per tre anni, in corrispondenza con il periodo in cui è in carica il Consiglio di Amministrazione e possono essere nominati più volte; in caso di rinuncia o di decadenza di un componente, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un altro socio, che resta in carica sino alla naturale scadenza del Comitato.

Alle riunioni dei Comitati Soci possono partecipare componenti del Consiglio di Amministrazione, della Direzione, i responsabili di Filiale ed i rappresentanti dell'esecutivo designati dalla direzione.

La partecipazione ai Comitati Soci è su base volontaria e non prevede alcuna remunerazione.

## **Art. 5 - Compiti**

Alla fine di realizzare gli scopi di cui all'art. 2 del presente regolamento, i Comitati Soci hanno i seguenti compiti:

- proporre al Consiglio di Amministrazione iniziative volte:
  - all'effettivo coinvolgimento dei soci nella vita della cooperativa;
  - alla diffusione dei principi della cooperazione;
  - al miglioramento e consolidamento del rapporto tra la Banca e la compagine sociale nonché col territorio;
- proporre al Consiglio di Amm.ne interventi di beneficenza e/o sponsorizzazione, purché nell'ambito dei budget definiti, di anno in anno (sia complessivi che di singola iniziativa), dal Consiglio di Amministrazione per le diverse piazze operative e nel rispetto delle indicazioni programmatiche definite dallo stesso;
- suggerire al Consiglio di Amministrazione l'organizzazione di incontri di vario interesse (economico, sociale, culturale, sportivo, ricreativo) nell'ambito della propria area geografica o, se di interesse, anche nell'ambito dell'intero territorio di competenza;
- recepire ed evidenziare dati e notizie sulla situazione economica delle diverse aree commerciali allo scopo di individuare particolari esigenze della clientela, fornendo al Consiglio di Amministrazione suggerimenti circa l'opportunità di attivare nuovi prodotti o servizi;
- svolgere attività di coordinamento con la compagine sociale del territorio allo scopo di far conoscere le iniziative della Banca e di raccogliere suggerimenti, osservazioni, proposte da trasmettere agli organismi competenti;
- in collaborazione con il Consiglio di Amm.ne e subordinatamente alle sue indicazioni, promuovere relazioni con le figure più rappresentative del territorio e con Istituzioni sia pubbliche che private, nel pieno rispetto delle modalità e degli obiettivi indicati dal Consiglio di Amm.ne, allo scopo di promuovere la presenza attiva della banca.

## **Art. 6 - Formazione e informazione**

I componenti dei Comitati Soci si impegnano, al fine di poter svolgere con maggiori competenze e miglior coordinamento il proprio ruolo, a partecipare alle attività di formazione ed informazione organizzate all'uopo dalla Banca.

## **Art. 7 - Decadenza**

Sono cause di decadenza da membro del Comitato:

- la perdita della qualità di socio;
- il venir meno dell'operatività con la Banca;
- tre assenze consecutive e non giustificate alle riunioni del Comitato di Zona.

## **Art. 8 - Durata del regolamento**

Il presente regolamento rimane in vigore fino a diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo dell'Alto Reno.